



COOPERATIVA

# STATUTO

In vigore dal 28 maggio 2016

La Repubblica riconosce la funzione della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce l'incremento con i mezzi più idonei e ne assicura con gli opportuni controlli il carattere e le finalità.

(Art 45 della Costituzione)

[www.aegcoop.it](http://www.aegcoop.it)

## INDICE

Art. 1 - Denominazione	..... 3
Art. 2 - Sede	..... 3
Art. 3 - Durata e adesioni	..... 3
Art. 4 - Scopi e oggetto	..... 3
Art. 4,1 - Scopi	..... 3
Art. 4,2 - Oggetto	..... 4
Art. 5 - Numero Soci e requisiti	..... 5
Art. 6 - Procedura di ammissione	..... 5
Art. 7 - Ammissione / rigetto della richiesta	..... 6
Art. 8 - Doveri dei Soci	..... 7
Art. 9 - Diritti dei Soci	..... 7
Art. 10 - L'azione sociale	..... 7
Art. 11 - Scioglimento del rapporto sociale	..... 8
Art. 11,1 - Recesso	..... 8
Art. 11,2 - Esclusione	..... 8
Art. 11,3 - Morte del Socio	..... 9
Art. 12 - Trasferimento delle azioni	..... 9
Art. 13 - Rimborso	..... 9
Art. 14 - I Soci finanziatori	..... 9
Art. 15 - Strumenti finanziari partecipativi	.. 10
Art. 16 - Obbligazioni	.. 11
Art. 17 - Patrimonio	.. 11
Art. 18 - Esercizio sociale e bilancio	.. 11
Art. 19 - Ristorno	.. 12
Art. 20 - Destinazione dell'utile d'esercizio	.. 12
Art. 21 - Dividendi e interessi (prestito sociale)	.. 13
Art. 22 - Riserve	.. 13
Art. 23 - Scioglimento	.. 13

Art. 24 - Clausole	.. 14
Art. 25 - Organi della Società Cooperativa	.. 14
Art. 26 - Assemblea	.. 14
Art. 27 - Assemblea - Convocazione e competenze	.. 14
Art. 27,1 - Convocazione	.. 14
Art. 27,2 - Assemblea ordinaria	.. 15
Art. 27,3 - Assemblea straordinaria	.. 16
Art. 28 - Assemblea - Costituzione, deliberazioni, diritto di voto e rappresentanza	.. 17
Art. 28,1 - Costituzione	.. 17
Art. 28,2 - Deliberazioni	.. 18
Art. 28,3 - Diritto di voto e rappresentanza	.. 18
Art. 29 - Assemblee separate	.. 19
Art. 29,1 - Istituzione delle assemblee separate	.. 19
Art. 29,2 - Costituzione e funzionamento	.. 19
Art. 29,3 - Deliberazioni ed elezioni dei deleganti	.. 20
Art. 30 - Assemblea generale	.. 20
Art. 30,1 - Convocazione - costituzione	.. 20
Art. 30,2 - Funzionamento e deliberazioni	.. 20
Art. 31 - Consiglio di amministrazione - composizione, limiti e competenze	.. 21
Art. 32 - Consiglio di amministrazione - adunanze e deliberazioni	.. 22
Art. 33 - Consiglio di amministrazione - compiti e poteri	.. 23
Art. 34 - Rappresentanza legale	.. 24
Art. 35 - Collegio sindacale - composizione	.. 25
Art. 36 - Doveri e competenze del Collegio sindacale e dei Sindaci	.. 25
Art. 37 - Controllo legale dei conti	.. 26
Art. 38 - Conciliazione e arbitrato	.. 26
Art. 39 - Disposizione finale	.. 27

# STATUTO

In vigore dal 28 maggio 2016

## ART. 1 – DENOMINAZIONE

L'Azienda Esercizio Gas, AEG S.C.a R.L., già evoluzione della *Società Cooperativa di consumo per la distribuzione Luce Elettrica e Forza Motrice* costituita il 2 febbraio 1901, ha la denominazione **AZIENDA ENERGIA e GAS SOCIETÀ COOPERATIVA** abbreviabile in **“AEG Coop”**.

## ART. 2 – SEDE

La Società Cooperativa ha sede nel comune di IVREA (TO) e potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

## ART. 3 – DURATA E ADESIONI

La Società Cooperativa avrà durata sino al 31 dicembre 2060, prorogabile a termine di legge. La Cooperativa già aderente alla Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue ed a Confcooperative, aderisce anche alla Alleanza Cooperative Italiane (ACI).

## ART. 4 – SCOPI E OGGETTO

### 4.1 – Scopi

La Società Cooperativa è retta dai principi della mutualità e si propone di fornire ai Soci beni e servizi di qualità, alle migliori condizioni possibili, assolvendo la funzione sociale di difesa del potere d'acquisto dei Soci medesimi. Per il raggiungimento dello scopo sociale la Società Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi non Soci.

Nella costituzione ed esecuzione dei rapporti mutualistici la società rispetta il principio di parità di trattamento.

La Società Cooperativa si propone di:

a) *promuovere e favorire lo sviluppo della cooperazione a tutti i livelli;*

- b) *diffondere e rafforzare i principi della mutualità e solidarietà cooperativistica;*
- c) *tutelare gli interessi dei Soci, la loro salute e sicurezza;*
- d) *contribuire a migliorare l'ambiente;*
- e) *concorrere alla promozione e allo sviluppo di attività e servizi culturali, ricreativi, socialmente utili ivi comprese le forme di commercio equo e solidale;*
- f) *assicurare una idonea informazione sulla gestione e sulle attività sociali ed attivare la partecipazione democratica dei Soci alla vita della Società Cooperativa.*

## **4.2 – Oggetto**

La Società Cooperativa, con riferimento ai requisiti e agli interessi dei Soci, ha per oggetto:

- a) *il commercio di gas naturale, energia elettrica e termica (eventualmente autoprodotta);*
- b) *la captazione, potabilizzazione e distribuzione di acqua;*
- c) *lo smaltimento e la depurazione di acque reflue;*
- d) *la raccolta, il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani;*
- e) *la gestione di altri servizi quali, a titolo indicativo e non esaustivo, la progettazione, la costruzione e la gestione di impianti destinati alla produzione e distribuzione di energia (nonché lo svolgimento di tutte le attività connesse), telefonia, cartografia, servizio di post contatore, rifornimento di automezzi alimentati a gas metano, ad idrogeno, ad elettricità ed altri servizi di pubblica utilità;*
- f) *l'organizzazione di servizi accessori alla vendita;*
- g) *l'acquisto per la vendita al dettaglio a Soci e non Soci di generi alimentari, beni di uso domestico, personale e di qualsiasi altra natura e tipo.*

La Società Cooperativa intende promuovere una idonea attività di controllo della qualità e sicurezza dei prodotti e dei servizi in vendita, nonché di tutela dell'ambiente, avvalendosi di strumentazione propria e/o di laboratori esterni.

Per l'attuazione degli scopi sociali e/o dell'oggetto sociale la Società Cooperativa può stipulare i contratti e compiere tutte le operazioni e gli atti necessari od utili, quali intermediazioni commerciali, attività finanziaria mobiliare e immobiliare, locazione di beni mobili ed immobili, cedere e/o acquisire rami d'azienda.

Sempre al fine di meglio conseguire l'oggetto sociale, la Società Cooperativa può assumere interessenze e partecipazioni in altre Società cooperative, aderire ad altri enti ed organismi economici anche con scopi

consortili o fideiussori, costituire o assumere partecipazioni in Società di qualsiasi tipo, anche indirettamente utili a facilitare il conseguimento dell'oggetto sociale.

La Cooperativa potrà emettere, con le modalità di legge, strumenti finanziari, la cui remunerazione non potrà eccedere quanto indicato dall'articolo 2514 lettera b) del codice civile. La cooperativa può ricevere prestiti da Soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri e limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tali attività sono definite con apposito Regolamento approvato dall'Assemblea sociale. È categoricamente vietata la raccolta del risparmio tra il pubblico.

In relazione all'attività mutualistica e agli interessi dei Soci, la Società Cooperativa prevede di:

- a) *effettuare vantaggiose offerte riservate esclusivamente ai Soci;*
- b) *ripartire i ristorni secondo i criteri stabiliti dal presente statuto e dal Regolamento.*

## **ART. 5 – NUMERO SOCI E REQUISITI**

Il numero dei Soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Fermo restando il riconoscimento della titolarità di Socio per chi l'ha acquisita in forza del precedente Statuto, è condizione per l'acquisizione e il mantenimento della qualità di Socio essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

- a) *essere titolare o avere richiesto e avviato le pratiche per divenire titolare di un contratto di fornitura gas naturale, energia elettrica o di altro servizio o prodotto offerto dalla Società Cooperativa;*
- b) *essere fruitori, in via mediata tramite un condominio, di beni/servizi.*

Il Socio non potrà esercitare in proprio imprese in concorrenza con quella della cooperativa né essere amministratore di società che svolgono attività concorrenziale con la Società Cooperativa.

## **ART. 6 – PROCEDURA DI AMMISSIONE**

L'aspirante Socio, persona fisica, presenta la domanda scritta di ammissione contenente le seguenti indicazioni:

- a) *cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza, cittadinanza, codice fiscale;*
- b) *domicilio ai fini delle comunicazioni Sociali;*
- c) *dichiarazione di non svolgere attività identiche, affini o in concorrenza con quelle della Società Cooperativa;*
- d) *riepilogo dei requisiti: se titolare di contratto e tipo di contratto, se fruisce indirettamente, tramite fornitura collettiva, beni o servizi;*
- e) *ammontare delle azioni Sociali che sottoscrive;*
- f) *impegno ad accettare il presente statuto, i regolamenti e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi Sociali.*

Se l'aspirante Socio è soggetto diverso da persona fisica, deve presentare la domanda sottoscritta dal legale rappresentante che deve contenere:

- a) *la denominazione, codice Fiscale/ partita IVA, la sede legale e operativa;*
- b) *domicilio ai fini delle comunicazioni Sociali;*
- c) *l'attività esercitata, non identica, affine o in concorrenza con quella effettivamente svolta dalla Società Cooperativa, comprovata da visura camerale e l'estratto della deliberazione dell'organo competente a richiedere l'ammissione;*
- d) *caratteristiche del contratto (se normale o con prezzo contrattato) o se l'acquisto di beni/servizi avverrà indirettamente (es. tramite un Condominio);*
- e) *ammontare delle azioni Sociali che sottoscrive, come deliberato dal Consiglio di Amministrazione;*
- f) *impegno ad accettare il presente statuto, i regolamenti e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi Sociali.*

#### **ART. 7 – AMMISSIONE / RIGETTO DELLA RICHIESTA**

Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti e delle informazioni richieste di cui ai precedenti art. 5 e art. 6, delibera l'ammissione del Socio, gliene dà comunicazione entro 30 (trenta) giorni e ne cura l'annotazione nel libro dei Soci.

In caso di rigetto, il Consiglio di Amministrazione deve, entro 60 (sessanta) giorni, motivare per iscritto la deliberazione di rigetto e comunicarla all'interessato che, a sua volta, può, nei 60 (sessanta) giorni successivi alla comunicazione, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea la quale delibera sulle domande non accolte, se non espressamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

Il Consiglio di Amministrazione, nella relazione unita al bilancio, espone le determinazioni assunte in tema di ammissione/non ammissione/esclusione di Soci, illustrandone le ragioni.

#### **ART. 8 – DOVERI DEI SOCI**

I Soci sono obbligati:

- a) *al pagamento, nelle forme e nei modi previsti in apposito regolamento, dell'importo di capitale sottoscritto e dell'eventuale sovrapprezzo;*
- b) *all'osservanza del presente statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi Sociali;*
- c) *a comunicare entro 60 (sessanta) giorni, agli sportelli o a mezzo lettera raccomandata A/R, ogni variazione del domicilio, ai fini delle comunicazioni Sociali, o dei requisiti di cui all'art. 5.*

#### **ART. 9 – DIRITTI DEI SOCI**

I Soci hanno diritto di esaminare il libro dei Soci.

I Soci hanno diritto di esaminare il libro delle adunanze e delle deliberazioni assembleari nonché di ottenerne estratti.

Un ventesimo dei Soci (art. 2545/bis c.c.) che lo richieda ha diritto di esaminare per il tramite di un rappresentante, eventualmente assistito da un professionista di fiducia, il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

I diritti previsti dai due precedenti commi, non spettano ai Soci in mora per l'esecuzione dei conferimenti o inadempienti delle obbligazioni verso la Società Cooperativa.

#### **ART. 10 – L'AZIONE SOCIALE**

L'azione sociale è nominativa e non può essere sottoposta con effetti verso la Società Cooperativa ad esecuzione, pegno od altro vincolo a favore di terzi. Le azioni complessivamente detenute da ogni Socio cooperatore non possono essere superiori ai limiti di legge.

## ART. 11 – SCIoglimento DEL RAPPORTO SOCIALE

Il rapporto con il Socio si scioglie per recesso, esclusione, morte e, nel caso di soggetto diverso da persona fisica, oltre che per recesso o esclusione, per scioglimento o liquidazione.

### 11.1 – Recesso (art. 2532 c.c.)

Il Socio può recedere liberamente dalla Società Cooperativa in qualsiasi momento presentando istanza direttamente agli sportelli o tramite lettera raccomandata A/R.

Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto Sociale, dalla comunicazione degli atti di accoglimento della domanda ed in ogni caso non oltre 60 giorni dalla presentazione dell'istanza.

Per quanto riguarda i rapporti mutualistici, salva diversa e motivata delibera del Consiglio di Amministrazione, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

È in ogni caso vietato il recesso parziale.

### 11.2 – Esclusione

Oltre che per i motivi previsti dalla legge potranno essere esclusi dalla Società Cooperativa i Soci:

- a) *che si rendano colpevoli di azioni comunque pregiudizievoli agli scopi o agli interessi della Società Cooperativa o che svolgano attività in concorrenza con la Società Cooperativa stessa;*
- b) *che non ottemperino alle disposizioni del presente statuto e dei regolamenti o alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi Sociali;*
- c) *che, senza giustificato motivo, neppure dopo formale intimazione della Cooperativa, non eseguano entro il termine loro fissato dal Consiglio di Amministrazione il pagamento di loro eventuali debiti verso la Società Cooperativa per qualsiasi titolo;*
- d) *che abbiano disdettato tutti i contratti di fornitura prodotti/servizi, o comunque non siano fruitori anche in via mediata di contratti e servizi;*
- e) *che non mantengano i requisiti di cui all'art. 5.*

La delibera di esclusione è comunicata mediante raccomandata A/R al Socio il quale potrà, a pena di decadenza, attivare il procedimento arbitrale entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione.

## 11.3 – Morte del Socio

In caso di morte del Socio gli eredi o i legatari hanno diritto al rimborso delle azioni Sociali possedute dal Socio defunto.

## ART. 12 – TRASFERIMENTO DELLE AZIONI

Il trasferimento delle azioni (art. 2530 c.c.) è subordinato all'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione il quale, qualora il cessionario delle azioni non sia ancora Socio, dovrà altresì accertare l'esistenza dei requisiti di cui all'art. 5.

Lo stesso criterio varrà anche, nel caso di trasferimento per successione, per gli aventi diritto, non Soci, che dimostrino, nei modi di rito, la loro qualità di eredi o legatari del Socio deceduto.

## ART. 13 – RIMBORSO

I Soci receduti o esclusi o gli eredi legatari di quelli deceduti hanno diritto al rimborso delle azioni effettivamente versate ed eventualmente rivalutate secondo quanto previsto dall'art. 2535 c.c., escluso in ogni caso il sovrapprezzo eventualmente versato. È fatta salva la compensazione di quanto dovuto a titolo di rimborso e di dividendi con i debiti dei Soci verso la Società Cooperativa.

Con delibera del Consiglio di Amministrazione, il valore delle azioni, per le quali non sarà stato richiesto il rimborso nel termine di prescrizione quinquennale, sarà riclassificato in apposita riserva. (art. 17/c).

## ART. 14 – I SOCI FINANZIATORI

Possono essere ammessi alla Cooperativa, oltre ai Soci cooperatori, anche i Soci finanziatori di cui all'art. 2526 c.c. Rientrano in tale categoria anche i Soci sovventori disciplinati dall'art. 4 della legge 31 gennaio 1992 n. 59. Ai Soci finanziatori si applicano compatibilmente con la natura del proprio rapporto le disposizioni dettate per i Soci ordinari ad esclusione delle disposizioni concernenti i requisiti di ammissione, le cause di incompatibilità e le condizioni di trasferimento.

## **ART. 15 – STRUMENTI FINANZIARI PARTECIPATIVI**

Possono essere ammessi come Soci finanziatori della Cooperativa, ai sensi dell'art. 2526 c.c., i sottoscrittori di altri strumenti finanziari oltre a quelli previsti dagli art. 4 della legge n. 59/92.

I conferimenti possono avere ad oggetto denaro, beni in natura e/o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili.

L'emissione delle azioni destinate ai Soci finanziatori deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria, mediante la quale, in conformità a quanto stabilito dalla vigente legislazione devono essere stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione;
- le modalità di esercizio del diritto di opzione dei Soci sulle azioni emesse, ovvero l'autorizzazione agli amministratori ad escludere o limitare lo stesso, sempre in conformità a quanto disposto dalla vigente legislazione;
- il prezzo di emissione delle azioni;
- gli eventuali diritti patrimoniali ovvero amministrativi attribuiti ai portatori delle azioni stesse in deroga alle disposizioni generali contenute nel presente Statuto;
- i compiti attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini del collocamento dei titoli.

Le azioni dei Soci finanziatori sono privilegiate nella ripartizione degli utili nella misura stabilita dalla deliberazione dell'Assemblea Straordinaria.

In ogni caso la remunerazione delle azioni sottoscritte dai Soci cooperatori, in qualità di Soci finanziatori, non può essere superiore a due punti rispetto al limite previsto per i dividendi dalla lettera a) dell'art. 2514 c.c. e successive modificazioni ed integrazione.

La cooperativa si avvale della facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'art. 2346 c.c. e successive modificazioni ed integrazioni.

La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni dei Soci finanziatori, se non per la parte di perdita che eccede il valore nominale complessivo delle azioni dei Soci cooperatori.

In caso di scioglimento della Cooperativa, le azioni di Socio finanziatore hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sociale, rispetto a quelle dei Soci cooperatori, per il loro intero valore.

Fermi restando i casi previsti dalla legge, la deliberazione di emissione delle azioni può escludere la possibilità di recesso, ovvero stabilire un periodo maggiore.

In tutti i casi in cui è ammesso il recesso, il rimborso delle azioni dovrà avvenire secondo le modalità previste dagli artt. 2437 – bis e seguenti c.c.

## **ART. 16 – OBBLIGAZIONI**

L'emissione di obbligazioni ordinarie è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, nel rispetto degli artt. 2410 e seguenti del c.c., mentre l'emissione di obbligazioni convertibili è deliberata dall'Assemblea Straordinaria.

## **ART. 17 – PATRIMONIO**

Il patrimonio della Società Cooperativa è costituito:

- a) *dal capitale Sociale che è variabile ed è formato da un numero illimitato di azioni sottoscritte dai Soci;*
- b) *dalla riserva legale;*
- c) *da ogni altro fondo e/o riserva costituito dall'Assemblea e/o previsto per legge o per statuto.*

## **ART. 18 – ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO**

Il bilancio, comprende l'esercizio Sociale dal 1° gennaio al 31 dicembre e deve essere presentato all'Assemblea ordinaria entro i termini previsti dal successivo art. 27.

Il bilancio sarà disponibile, per i Soci che ne faranno richiesta, presso la sede Sociale.

Le relazioni al bilancio degli amministratori e dei sindaci indicano i criteri seguiti nella gestione Sociale, in funzione delle finalità statutarie ed in particolare per il conseguimento dello scopo mutualistico.

La nota integrativa al bilancio deve documentare, ai sensi di legge, se si è realizzata la condizione di mutualità prevalente, cioè quando i ricavi dalle vendite dei beni e/o servizi ai Soci siano superiori al cinquanta per cento del totale dei ricavi dalle vendite ai sensi dell'art. 2425 c.c., primo comma, punto A1.

Gli amministratori, anche non in presenza degli obblighi di legge, potranno provvedere alla stesura di note rappresentative della situazione economico/patrimoniale sia della Società Cooperativa sia delle controllate e partecipate.

## ART. 19 – RISTORNO

Il ristorno rappresenta il rimborso di parte del prezzo pagato dai Soci, per i beni e i servizi forniti nel corso dell'anno, che la Società Cooperativa intende restituire ai medesimi, sulla base dei risultati conseguiti nell'esercizio economico.

L'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione, ne delibera l'erogazione ai Soci con le modalità previste nel Regolamento del Socio. L'assemblea può, in sede di approvazione del bilancio, deliberare su proposta degli amministratori la ripartizione di ristorni ai Soci operatori in proporzione alla qualità e quantità degli scambi mutualistici con la modalità prevista nell'apposito Regolamento del Socio ovvero:

- a) *in via diretta;*
- b) *con l'aumento del numero di azioni detenute da ciascun Socio;*
- c) *con l'emissione di strumenti finanziari.*

Il ristorno diretto a ciascun Socio, salvo il caso di partecipazioni di particolare entità, verrà di regola conteggiato nelle fatture comprensive della competenza del mese di dicembre dell'anno di approvazione del Bilancio civilistico dalla Assemblea Generale dei Soci e/o Delegati.

## ART. 20 – DESTINAZIONE DELL'UTILE D'ESERCIZIO

L'Assemblea che approva il bilancio, delibera sulla distribuzione degli utili attivi annuali al netto di tutte le spese e costi pagati o da pagare, compresi gli ammortamenti, destinandoli:

- a) *per almeno il 30% (trenta per cento) a riserva legale e comunque nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;*
- b) *per il 3% (tre per cento) al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione;*
- c) *ai Soci operatori in forma di dividendo nella misura che verrà stabilita dall'Assem-*

- blea dei Soci e che non potrà superare in ogni caso l'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;*
- d) *ai Soci finanziatori in forma di dividendo in misura non superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi dei Soci operatori;*
- e) *a ristorno ai sensi del presente statuto;*
- f) *ad ogni altro fondo costituito dall'assemblea e/o previsto per legge.*

## ART. 21 – DIVIDENDI E INTERESSI (prestito sociale)

Il dividendo è distribuito nella misura non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato (art. 2514 c.c.).

Il dividendo è distribuito a decorrere dall'anno successivo a quello dell'adesione del Socio alla Società Cooperativa.

Le somme dovute a titolo di dividendo, non rimosse entro cinque anni dal giorno in cui divennero esigibili, restano prescritte a favore della Società Cooperativa e iscritte in apposita riserva.

La remunerazione di prestiti sociali quale strumento di autofinanziamento è consentita in misura non superiore a quella massima fissata dalla legge per il riconoscimento delle agevolazioni fiscali in capo al Socio ed è disciplinata da apposito Regolamento.

## ART. 22 – RISERVE

Tutte le riserve sono indivisibili e ne è vietata la distribuzione, sotto qualsiasi forma sia durante la vita della Società Cooperativa sia all'atto del suo scioglimento.

## ART. 23 – SCIoglIMENTO

In caso di scioglimento della Società Cooperativa, l'intero patrimonio Sociale, dedotto soltanto il capitale Sociale, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992 n. 59.



## **ART. 24 – CLAUSOLE**

Le clausole relative alla limitazione alla distribuzione dei dividendi, alla remunerazione degli strumenti finanziari, all'obbligo di devoluzione in caso di scioglimento sono inderogabili e devono essere in fatto osservate; in ogni caso, la loro modifica o soppressione è deliberata dall'Assemblea straordinaria con la maggioranza favorevole dei 2/3 dei presenti – art. 28.

## **ART. 25 – ORGANI DELLA SOCIETÀ COOPERATIVA**

Sono organi della Società Cooperativa:

- *L'Assemblea*
- *Il Consiglio di Amministrazione*
- *Il Collegio Sindacale*
- *L'organo di controllo contabile di cui all'art. 2409 bis c.c., se nominato*

## **ART. 26 – ASSEMBLEA**

L'Assemblea dei Soci, che può essere ordinaria e straordinaria, è composta da tutti coloro che alla data dell'Assemblea risultino iscritti da almeno 90 (novanta) giorni.

Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'art. 2540 c.c., la Società Cooperativa provvederà ad istituire le Assemblee separate e quindi l'Assemblea generale dei Soci delegati.

## **ART. 27 – ASSEMBLEA - CONVOCAZIONE E COMPETENZE**

### **27.1 - Convocazione**

L'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è convocata con avviso (contenente l'ordine del giorno, il luogo, anche diverso dal comune in cui ha sede la Società Cooperativa, la data e l'ora di prima e seconda convocazione, con l'intervallo di almeno 24 ore), pubblicato almeno quindici giorni prima della data fissata per la prima convocazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana oppure su uno dei seguenti quotidiani a diffusione nazionale: La Stampa, La Repubblica e il Corriere della Sera. In aggiunta l'avviso potrà essere affisso all'albo pretorio del comune di

Ivrea e/o pubblicato (a rotazione) su media a diffusione territoriale almeno quindici giorni prima della data fissata per la prima convocazione della assemblea, e/o con lettera di convocazione individuale ai Soci.

In ogni caso la convocazione e il relativo avviso deve risultare pubblicato almeno quindici giorni prima della data fissata per la prima convocazione sul sito Internet della società cooperativa.

Nei quindici giorni antecedenti all'assemblea i Soci legittimati a partecipare potranno far pervenire domande scritte ed ottenere le relative risposte in assemblea o antecedentemente ad essa con le modalità previste da apposito Regolamento.

Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'art. 2540 c.c., gli amministratori, valutate le presenze dei Soci nelle aree stabilite, convocano due o più Assemblee separate nel rispetto dei principi di economia e partecipazione ed in funzione dell'incidenza del numero dei Soci nell'area di competenza come risulta dall'articolo 29.1 (Istituzione Assemblee Separate).

La convocazione delle Assemblee separate è subordinata al fatto che, per effetto delle dinamiche relative alle adesioni e/o dismissioni e/o recessi, gli aventi diritto siano in numero superiore all'1% (uno per cento) del totale dei Soci per ciascuna di esse al 31 dicembre di ogni anno.

Per le Aree, così determinatesi, che ne abbiano il requisito, l'avviso di convocazione conterrà il calendario riepilogativo delle assemblee separate e dell'assemblea generale dei delegati, e indicherà, per ognuna, il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione. L'ordine del giorno sarà il medesimo e comprenderà, nel caso delle assemblee separate, anche l'elezione dei delegati all'Assemblea generale.

### **27.2 - Assemblea ordinaria**

L'assemblea ordinaria deve essere convocata:

- a) almeno una volta all'anno entro i centoventi giorni successivi alla chiusura dell'esercizio Sociale estensibile fino a centottanta giorni quando la Società Cooperativa sia tenuta al bilancio consolidato o abbia convocato le Assemblee separate o se lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della Società Cooperativa. Gli amministratori segnalano nella relazione al bilancio le ragioni della dilazione (art. 2364 c.c.);*
- b) quando il Consiglio di Amministrazione lo ritenga necessario;*

- c) dal Collegio Sindacale nei casi previsti dalla legge;
- d) dagli amministratori o, in loro vece, dai sindaci entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta, qualora questa sia fatta per iscritto e con indicazione delle materie da trattare, di almeno il 7% dei Soci aventi diritto al voto.

L'assemblea ordinaria:

- a) delibera sul bilancio della Società;
- b) nomina e revoca gli amministratori;
- c) nomina i sindaci ed il Presidente del Collegio Sindacale e, sussistendo la giusta causa, provvede alla loro revoca;
- d) conferisce l'incarico alla Società di revisione per la certificazione del bilancio di esercizio;
- e) conferisce l'incarico, a Società o al Collegio sindacale, per il Controllo Contabile;
- f) determina il compenso degli amministratori e dei sindaci e il valore massimo complessivo per i compensi relativi a particolari incarichi quali, in via esemplificativa, quelli del Presidente, degli Amministratori delegati ed eventualmente, se nominato, del Comitato esecutivo;
- g) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- h) delibera sugli altri oggetti attribuiti alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto o sottoposti al suo esame dagli amministratori;
- i) delibera, nell'anno precedente la scadenza delle rispettive cariche Sociali, il numero degli Amministratori da eleggere;
- l) delibera sui regolamenti sottoposti alla sua approvazione;
- m) delibera su eventuali domande di riesame delle delibere di diniego di ammissione a Socio da parte del Consiglio.

In tutti i casi delibera esclusivamente sui punti all'ordine del giorno.

La convocazione su richiesta dei Soci non è ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta (art. 2367 c.c.).

### 27.3 - Assemblea straordinaria

L'assemblea straordinaria delibera su:

- a) modifiche allo statuto;
- b) nomina, sostituzioni e poteri dei liquidatori;
- c) ogni altra materia attribuita dalla legge o dal presente statuto.

## ART. 28 – ASSEMBLEA – COSTITUZIONE, DELIBERAZIONI, DIRITTO DI VOTO E RAPPRESENTANZA

### 28.1 - Costituzione

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita:

- In prima convocazione con la presenza, anche per delega, di un numero di Soci che rappresentino la maggioranza assoluta degli aventi diritto di voto.
- In seconda convocazione con l'intervento, anche per delega, di almeno l'1% (uno per cento) dei Soci aventi diritto di voto.

L'assemblea regolarmente costituita, sia ordinaria che straordinaria, delibera validamente con la maggioranza dei Soci presenti.

In caso di assemblea straordinaria fanno eccezione:

- la soppressione o modifica delle clausole richiamate dall'art. 24 per le quali è richiesto il voto favorevole di due terzi dei Soci presenti personalmente o per delega;

mentre per i punti previsti dall'art. 2369 c.c.:

- il cambiamento dell'oggetto Sociale;
- la trasformazione della Società Cooperativa, ove consentito;
- lo scioglimento anticipato;
- il trasferimento della sede Sociale all'estero.

e per:

- l'emissione di strumenti finanziari ai sensi dell'art. 2526 c.c., tenuto conto che in caso di emissione di strumenti finanziari le materie indicate dal 2° comma art. 2526 del c.c. verranno normate da apposito regolamento interno approvato secondo le modalità prescritte dall'articolo 2521 ultimo comma del c.c.;

È sempre necessario il voto favorevole della maggioranza dei presenti purché rappresenti almeno l'1% (uno per cento) dei Soci della Società Cooperativa.

Le assemblee sono presiedute dal Presidente della Società Cooperativa, o, in caso di sua assenza o l'impedimento, dal Vice Presidente; in assenza o impedimento anche di quest'ultimo l'Assemblea sarà presieduta da un Consigliere di Amministrazione all'uopo indicato.

Il Presidente dell'Assemblea:

- fa accertare l'identità e la legittimazione dei presenti;
- verifica la regolarità della costituzione dell'assemblea e ne disciplina lo svolgimento;
- accerta il risultato delle votazioni.

Il Presidente dell'Assemblea è assistito da un segretario, anche non Socio, designato dall'assemblea a maggioranza dei presenti. L'assistenza di un segretario non è necessaria quando il verbale è redatto da un notaio.

## **28.2 - Deliberazioni**

Le deliberazioni dell'assemblea (art. 2375 c.c.) devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario o dal notaio.

Il voto nelle assemblee è palese.

Le modalità di voto sono proposte dal presidente ed approvate dall'assemblea per alzata di mano.

Il verbale dell'assemblea straordinaria deve essere redatto da un notaio.

Il verbale deve riportare le deliberazioni relative all'ordine del giorno e le osservazioni dei Soci che ne abbiano chiesto la verbalizzazione.

L'assemblea elegge una commissione elettorale tra i Consiglieri di Amministrazione e i Soci (o i Soci delegati nel caso di Assemblea generale) presenti, con il compito di garantire la correttezza delle operazioni inerenti il voto e lo spoglio.

L'assemblea elegge gli scrutatori: fra i Soci presenti, i Consiglieri d'amministrazione.

Le deliberazioni dell'Assemblea, non conformi alla legge o al presente statuto, possono essere impugnate ai sensi dell'art. 2377 del c.c. da parte di Soci che rappresentino almeno l'1% dei Soci.

## **28.3 - Diritto di voto e rappresentanza**

Nelle Assemblee hanno diritto al voto e di intervento i Soci iscritti nel libro dei Soci da almeno 90 (novanta) giorni.

Ogni Socio ha diritto ad un voto, da esprimere in forma palese.

Ai possessori di strumenti finanziari non può, in ogni caso, essere attribuito più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei Soci presenti ovvero rappresentati in ciascuna assemblea generale. Il Socio cooperatore

portatore anche di strumenti finanziari esprime il suo voto solo come cooperatore e non anche come finanziatore.

Nell'elezione del Consiglio di Amministrazione, il Socio ha facoltà di esprimere un voto per una delle liste in competizione; i Soci non possono esprimere preferenze.

Ciascuna lista deve avere un numero di candidati uguale ai 3/4 del numero complessivo degli eligendi; l'ordine dei candidati all'interno di ciascuna lista è deciso dai sostenitori della medesima.

La lista che avrà ottenuto il maggior numero dei voti validi vedrà eletti tutti i suoi candidati; la lista successiva per numero di voti validi ottenuti, vedrà eletto un numero di Amministratori tale da completare il numero complessivo degli eligendi.

Ciascun Socio può farsi rappresentare da un altro Socio mediante delega scritta purché sia indicato il nominativo della persona delegata.

La delega non può essere conferita agli amministratori, ai sindaci, ai Soci non persona fisica, ed è sempre revocabile nonostante ogni patto contrario. Le deleghe vengono menzionate nel verbale anche per relationem ad allegati dello stesso.

Ogni Socio può essere latore di una sola delega.

## **ART. 29 – ASSEMBLEE SEPARATE**

### **29.1 - Istituzione delle assemblee separate**

Verificandosi i presupposti di legge di cui all'art. 2540 c.c., nell'ottica di agevolare la partecipazione dei Soci, le assemblee, sia ordinaria che straordinaria, vengono svolte attraverso assemblee separate.

L'istituzione delle Assemblee separate compete agli amministratori, ivi comprese le aree di riferimento, aggiornate nel Regolamento Soci entro il 31 dicembre di ogni anno.

Per ogni Area, il luogo di svolgimento delle Assemblee verrà, preferibilmente, individuato laddove la densità dei Soci sarà maggiore.

### **29.2 - Costituzione e funzionamento**

Per la costituzione ed il funzionamento delle assemblee separate si applicano le disposizioni di legge e del presente statuto, con particolare riferimento a quanto contenuto all'art. 28, con la precisazione che il numero

degli aventi diritto al voto è quello risultante dal totale dei Soci residenti nell'area individuata.

### **29.3 - Deliberazioni ed elezioni dei delegati**

Le assemblee separate deliberano sulle materie all'ordine del giorno comune per tutte, comprensiva della elezione dei delegati.

I delegati sono eletti con il mandato imperativo di esprimere il voto in assemblea generale secondo quanto deliberato dai Soci nelle rispettive assemblee separate risultante dai verbali redatti.

Il rapporto tra delegati e Soci presenti non potrà essere maggiore di 1:10 o minore 1:50 garantendo, tali proporzioni, la più ampia rappresentanza delle volontà espresse in assemblea e la presenza delle espressioni minoritarie.

Ogni Socio votante, in forma diretta o rappresentata, può essere nominato delegato all'Assemblea generale.

Saranno nominati anche i delegati supplenti nella misura di 1 ogni 5 (o frazione di 5) delegati effettivi.

Il verbale, e tutto quanto ad esso allegato saranno consegnati dai Presidenti delle Assemblee separate al Presidente dell'Assemblea Generale.

## **ART. 30 – ASSEMBLEA GENERALE**

### **30.1 - Convocazione - Costituzione**

La convocazione dell'Assemblea generale deve avvenire non prima di otto giorni dall'ultima assemblea separata.

La convocazione dei delegati nominati (effettivi e supplenti) avviene, per coloro che sono presenti, direttamente all'atto dell'accettazione della loro nomina in Assemblea e, per gli assenti, tramite l'invio a domicilio della comunicazione contenente le informazioni relative alla data, orario e luogo dell'Assemblea Generale.

L'Assemblea generale è validamente costituita con almeno 1/3 dei delegati eletti e delibera a maggioranza semplice.

All'Assemblea generale possono comunque assistere, senza diritto di intervento e di voto, anche i Soci che abbiano preso parte alle assemblee separate.

### **30.2 - Funzionamento e deliberazioni**

Il funzionamento dell'Assemblea segue quanto normato all'art. 28.2.

In particolare, durante l'Assemblea generale:

- viene data lettura dei verbali delle assemblee separate;
- vengono ascoltate e recepite le mozioni che i delegati esprimono in rappresentanza delle indicazioni ricevute dalle rispettive assemblee;
- vengono votati nuovamente i punti all'ordine del giorno;
- si redige il verbale conclusivo;
- si proclama l'esito finale delle votazioni.

Nel caso in cui la somma dei voti validamente espressi nelle assemblee separate portasse alla parità tra favorevoli e contrari, i delegati potranno considerarsi sciolti dal mandato avuto ed esprimersi in autonomia in modo da determinare una maggioranza sulle deliberazioni in oggetto.

Per quanto non previsto dal presente articolo valgono le disposizioni dell'art. 28.2.

## **ART. 31 – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - COMPOSIZIONE, LIMITI E COMPETENZE**

Il numero dei consiglieri previsto non potrà essere inferiore a 5 (cinque), superiore a 15 (quindici), né un numero pari.

Ove si intendesse procedere alla modifica del numero in vigore dei consiglieri, l'assemblea ordinaria dovrà comunque provvedervi entro il 31 dicembre dell'anno precedente la scadenza di ogni mandato.

La maggioranza dei candidati amministratori devono essere Soci ed in regola con i loro adempimenti nei confronti della Società Cooperativa a qualsiasi titolo.

La presentazione della candidatura deve essere corredata di certificato penale e può essere fatta a partire dalla data di convocazione dell'assemblea per il rinnovo degli organi di amministrazione e fino a 7 (sette) giorni prima della data fissata per l'assemblea stessa in prima convocazione.

Inoltre i candidati devono allegare alla loro candidatura le informazioni su caratteristiche personali e professionali in base a uno schema definito nel regolamento Soci.

Le disposizioni organizzative per il rinnovo delle cariche Sociali, con riferimento alle tempistiche e alle modulistiche impiegate, sono contenute nel Regolamento del Socio.

Gli amministratori sono rieleggibili sino al limite massimo di 3 (tre) mandati. Ciascun mandato si compone di 3 (tre) esercizi.

Fatto salvo il disposto dell'art. 2382 c.c., non possono essere eletti Amministratori o decadono dall'ufficio i soggetti che si trovino nelle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento cui art. 38 d.lgs. 163/2006 e s.m.i.; chi sia stato condannato in via definitiva per uno dei seguenti reati: artt. 316 bis codice penale, 316 ter, 317, 318, 319, 319 ter, 320, 322, 437, 589, 590 comma 3, 640 comma 2 n. 1, 640 bis, art. 2621 codice civile, 2622 commi 1 e 3, 2625, 2632, 2626, 2627, 2628, 2629, 2633, 2636, 2637, 2629 bis" e comunque per reati previsti dalla legge fallimentare. In ogni caso non possono essere eletti amministratori, sindaci, liquidatori o dipendenti di società controllate.

Fermo restando il divieto di assumere gli incarichi e di svolgere le attività di cui all'art. 2390 comma 1 c.c., gli amministratori non possono cumulare cariche le quali per numero, complessità ed onerosità dell'impegno operativo richiesto, rendano incerto o non adeguatamente efficace l'espletamento delle funzioni amministrative.

Entro quindici giorni dalla notizia della loro nomina, i consiglieri procedono all'accettazione della carica, cui consegue l'iscrizione nel registro delle imprese entro i quindici giorni successivi (art. 2383 c.c.).

Il Consiglio di Amministrazione elegge al proprio interno un Presidente e un Vice Presidente. In caso di vacanza di uno o più amministratori vale l'art. 2386 del c.c.

## **ART. 32 – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - ADUNANZE E DELIBERAZIONI**

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce su convocazione del Presidente o quando egli ne riceva richiesta di almeno la metà più uno dei consiglieri con indicazione delle materie da trattare.

Il Presidente coordina i lavori del Consiglio e provvede affinché vengano fornite ai consiglieri adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno.

L'avviso deve contenere, oltre a luogo – data e ora, gli argomenti all'ordine del giorno ed essere trasmesso ai consiglieri, e ai componenti del Collegio sindacale, in una delle forme riportate di seguito:

a) *con raccomandata A/R entro il quarto giorno antecedente la riunione*

b) *fino a due giorni prima:*

- a mano con rilascio di ricevuta
- per via telematica con riscontro di avvenuta ricezione
- via Fax con riscontro di avvenuta ricezione oppure deve essere ricevuto un giorno prima nei casi di urgenza.

Quando siano presenti e concordi tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, indipendentemente dalle modalità adottate per avvisarli, potranno essere posti in discussione e approvazione anche argomenti non comunicati nelle forme previste in precedenza.

L'adunanza è validamente costituita con la presenza della metà più uno dei componenti e le deliberazioni sono prese con voto palese a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Il Presidente può invitare alle sedute del Consiglio di Amministrazione persone che, per le loro conoscenze, possano fornire utili informazioni in merito a quanto previsto nell'ordine del giorno.

Il voto segreto può essere eccezionalmente adottato dal Consiglio stesso su proposta di un consigliere quando si tratti di questioni riguardanti amministratori, sindaci o loro parenti o affini sino al terzo grado.

Nelle deliberazioni concernenti l'ammissione di nuovi Soci, il recesso e l'esclusione, la presenza dei componenti alle riunioni può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione; il Consiglio, con apposita delibera, può estendere tale facoltà ad altre materie.

I verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione sono firmati dal Presidente e da un Segretario che può essere scelto anche al di fuori del Consiglio stesso.

## **ART. 33 – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - COMPITI E POTERI**

Il Consiglio ha tutti i poteri, esclusi solo quelli riservati dalla legge all'Assemblea dei Soci, per la gestione ordinaria e straordinaria della Società Cooperativa e in particolare:

a) *cura l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;*

b) *è titolare esclusivo della gestione dell'impresa e del compimento delle operazioni necessarie all'attuazione dell'oggetto Sociale;*

e inoltre:

c) *provvede agli adeguamenti del presente statuto alle disposizioni normative sopravvenute, comprese quelle introdotte con i decreti legislativi attuativi della legge n. 366 del 2001, delibera la fusione per incorporazione di Società possedute interamente o al novanta per cento dalla Società Cooperativa, può istituire o sopprimere sedi secondarie.*

Il Consiglio di Amministrazione può inoltre nominare delegando sue attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti o eventualmente ad un Comitato Esecutivo composto da suoi membri dettando, nel contempo, contenuti, limiti e modalità di esercizio della delega, e dei poteri ferma restando la possibilità di impartire direttive o di avocare a sé operazioni pur rientranti nella delega (art. 2381 c.c.). Nel caso di nomina del comitato esecutivo essa dovrà essere presieduto dal Presidente e dovrà deliberare con metodo collegiale.

Non possono formare oggetto di delega (oltre le materie indicate all'art. 2381 quarto comma), i poteri concernenti l'ammissione, il recesso e l'esclusione dei Soci nonché le decisioni incidenti sui rapporti mutualistici con i Soci; contratti con Soci, parenti, affini degli amministratori o con società in cui gli amministratori sono Soci.

Il Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale, determina il compenso dovuto agli Amministratori investiti di particolari incarichi (art. 2389 c.c.) nei limiti fissati dall'Assemblea.

Gli amministratori sono tenuti ad agire in modo informato; ciascun amministratore può chiedere agli organi delegati informazioni sulla gestione della Società Cooperativa.

È in facoltà del Consiglio di Amministrazione di predisporre regolamenti interni, purché non in contrasto con le norme di legge e del presente Statuto, allo scopo di disciplinare più analiticamente il funzionamento della Società Cooperativa.

#### **ART. 34 – RAPPRESENTANZA LEGALE**

Il Presidente, e in caso di sua assenza o impedimento il Vice Presidente, ha la rappresentanza legale e la firma Sociale di fronte ai terzi e in giudizio.

#### **ART. 35 – COLLEGIO SINDACALE - COMPOSIZIONE**

Possono candidarsi a far parte del Collegio sindacale gli iscritti nel registro dei revisori legali dei conti istituito presso il ministero della giustizia. Le modalità di presentazione della candidatura sono le stesse previste per l'elezione a consigliere di amministrazione (art. 31, quarto comma) e le disposizioni organizzative per il rinnovo delle cariche Sociali, con riferimento alle tempistiche e alle modulistiche impiegate, sono contenute nel Regolamento del Socio.

L'Assemblea elegge il collegio sindacale composto da 3 (tre) membri effettivi e due supplenti, i quali subentrano a quelli effettivi in caso di morte, rinuncia, decadenza.

Ogni Socio esprime un numero di preferenze non maggiore del 60% del numero degli eligendi.

Il candidato eletto con il maggior numero di voti diventa Presidente del Collegio sindacale.

Gli altri candidati saranno eletti i membri effettivi o supplenti seguendo l'ordine delle preferenze ricevute.

In caso di parità, viene eletto il più anziano di iscrizione al Registro dei revisori legali.

Ferme le altre cause di ineleggibilità e decadenza stabilite dalla legge, un solo componente del collegio sindacale può essere contemporaneamente sindaco anche nelle Società controllate.

I Sindaci ed il Presidente restano in carica 3 (tre) esercizi, l'Assemblea ne stabilisce la retribuzione annua, determinandola all'atto della nomina e per l'intera durata dell'ufficio; possono essere revocati solo per giusta causa.

#### **ART. 36 – DOVERI E COMPETENZE DEL COLLEGIO SINDACALE E DEI SINDACI**

Il Collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni 90 (novanta) giorni ed è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci.

Il Collegio sindacale delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

I sindaci devono inoltre assistere alle assemblee, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo se esistente.

Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare

sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società Cooperativa e sul suo funzionamento.

I sindaci possono procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

### **ART. 37 – CONTROLLO LEGALE DEI CONTI**

Il controllo legale dei conti spetta al collegio sindacale, salvo il caso in cui sia obbligatorio, ovvero sia deciso con delibera dell'assemblea ordinaria di attribuire il controllo legale dei conti a un revisore o a una società di revisione. L'incarico di controllo legale dei conti è conferito, sentito il Collegio Sindacale, ove nominato, dall'Assemblea, la quale determina il corrispettivo spettante al revisore o alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico.

L'incarico ha durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico. Non possono essere incaricati del controllo legale dei conti e, se incaricati, decadono dall'ufficio i soggetti indicati nell'art. 2409 quinquies, c. 1., c.c.; nel caso di società di revisione, le disposizioni di tale articolo si applicano con riferimento ai Soci della medesima ed ai soggetti incaricati della revisione.

Il revisore o la società incaricati del controllo legale dei conti:

- 1) verifica nel corso dell'esercizio e con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;
- 2) verifica se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato corrispondono alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano;
- 3) esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto.

### **ART. 38 – CONCILIAZIONE E ARBITRATO**

Tutte le controversie aventi per oggetto rapporti Sociali, comprese quelle relative alla validità delle deliberazioni assembleari, promosse da o contro Soci, da o contro la Società Cooperativa, ivi comprese quelle relative ai rapporti con gli organi Sociali, dovranno essere oggetto di un tentativo

preliminare di mediazione presso l'organismo di conciliazione della Camera di Commercio di Torino, con gli effetti dal d.lgs. 28/2010 e s.m.i.

Ogni controversia non risolta tramite conciliazione, come prevista nel presente articolo, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della domanda o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto, sarà definitivamente risolta mediante arbitrato rituale secondo diritto, in conformità al Regolamento della Camera Arbitrale del Piemonte che provvederà alla nomina dell'arbitro.

Le modifiche alla presente clausola compromissoria devono essere approvate con delibera assembleare assunta con la maggioranza di legge.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del D. lgs. 17 gennaio 2003, n. 5.

### **ART. 39 – DISPOSIZIONE FINALE**

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle cooperative, nonché le disposizioni in materia di SPA in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.







**SEDE AEG Coop**

Via dei Cappuccini, 22/A - 10015 - Ivrea

Tel: **0125 48654**

Mail: **info@aegcoop.it**

**[www.aegcoop.it](http://www.aegcoop.it)**